

PROCURA GENERALE
PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1918

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

ALFONSO DE BLASIO

SENATORE DEL REGNO

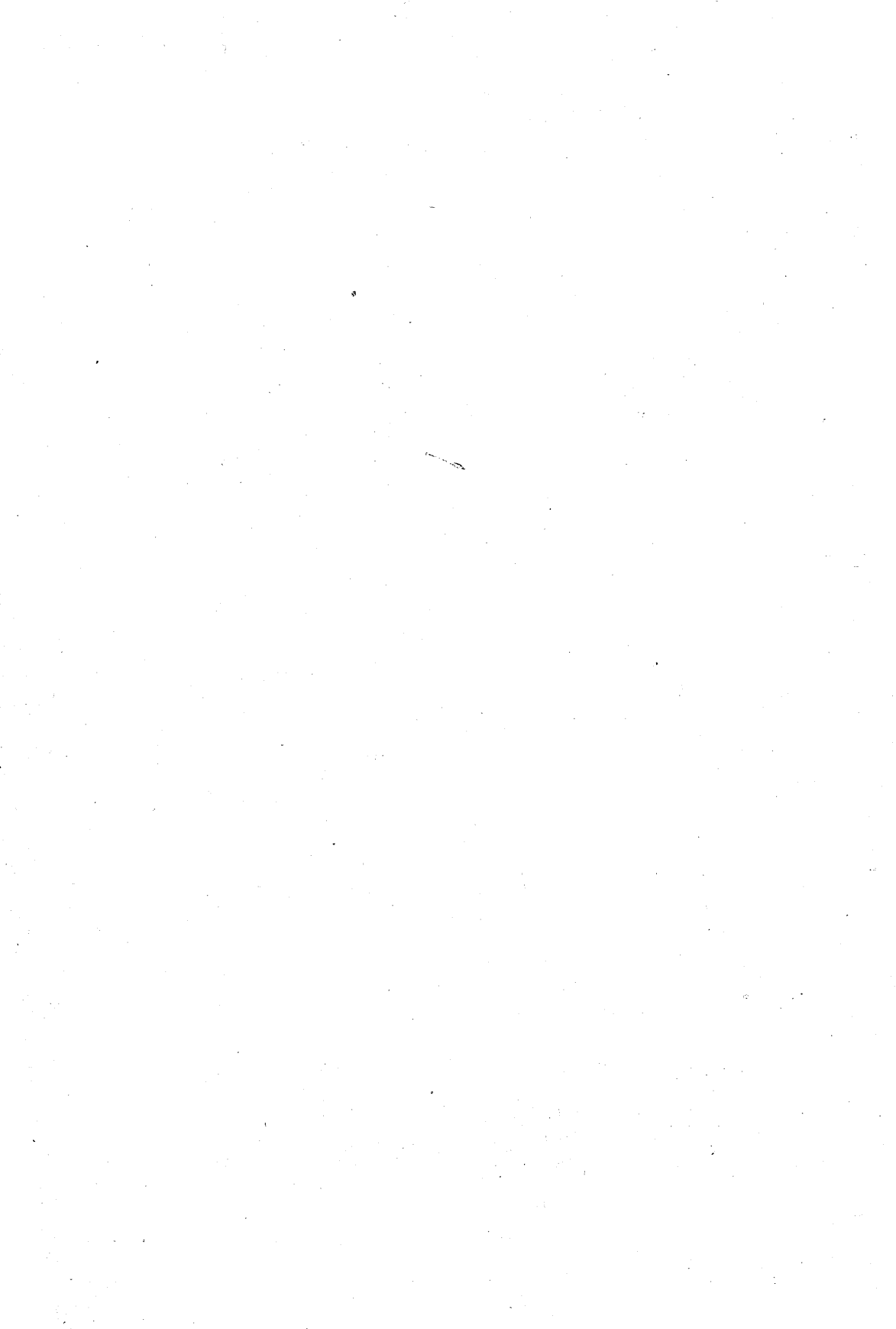
NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 5 GENNAIO 1918



ROMA
TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE
VIA FEDERICO CESI, 45

—
1918

01731



Eccellenze, Signori,

Non só meglio dar principio a questa mia relazione che porgendo un omaggio di rispettosa devozione al Re ed un saluto di commossa riconoscenza ai nostri soldati, che, sublimandosi nell'abnegazione, combattono e muoiono, da Asiago al Piave, per la difesa d'Italia.

Resti monumento perpetuo di gloria per l'esercito, la comunicazione che ci venne testè da un bollettino di guerra:

« Sul Monte Fiore e su Castel Gomberto reparti di truppe, rimasti isolati, han preferito, all'eventualità di un incerto ripiegamento, il glorioso sacrificio di una resistenza ad « oltranza ».

Fecero quei prodi così come aveva fatto dianzi, l'eroica cavalleria di Genova e Novara, che s'era tutta immolata per arginare l'irrompente nemico, al quale l'insidia, non il valore, la cupa perfidia ed incredibili straordinari eventi avevan dischiusi i confini della patria.

Il nostro cuore è compreso della più viva ammirazione per gli eroici combattenti e l'Augusto loro Capo, che, primo soldato del suo popolo in armi, ha consacrato tutto sè stesso al sommo degl'intenti d'ogni cuore italiano: redimere le terre soggette allo straniero; ristabilir fra le genti il regno del diritto.

Degno erede degli avi, Egli rende più fulgide le antiche

tradizioni militari della sua Casa, che, sempre, nelle fortunate vicende dei secoli, fece della grandezza della patria il termine fisso di ogni suo consiglio.

E la Nazione, che è scesa in campo, mossa dalla sua fede nei diritti della civiltà, ne segue l'esempio e d'una linea sola non si distoglie dal luminoso disegno di assicurare all'Italia il conseguimento delle sue sante aspirazioni.

Or noi pure, sull'esempio che ci danno il Paese, l'Esercito e il Re, adempiremo ai nostri doveri, con immutabile fede nelle fortune della patria.

Son quindi persuaso, che non ostante la gravità ed asprezza del momento, gli animi vostri si adageranno, pur questa volta, egregi colleghi, con la consueta, austera serenità, nella parola che, per ministero di legge, dovrò rivolgere a voi.

Non è parola eloquente la mia, lo so e ne sono lieto, poichè nell'ora tragica che viviamo, conviene che ogni parola sia misurata e severa. Ed io misuratamente vi parlerò, anche per rendere più esatta l'immagine dell'opera sapiente che in silenzio si compie in queste altissime sfere giudiziarie.

E, ne ho fede sicura, l'opera vostra sarà, anche questa volta, altamente apprezzata, per la luce morale che essa diffonde e per le alte idealità alle quali s'ispira.

Unico compenso questo, al quale sono intenti la nostra mente ed i nostri studi.

Custodi della legge, non ci scalda la febbre dell'ambizione, della ricchezza, degli onori; sol ci conforta d'essere utili all'amministrazione della giustizia e di portare il nostro contributo al progresso del dritto.

Questa intima compiacenza è il nostro ideale, il nostro orgoglio, e vale quanto, e più che per altri non valgano, le emozioni della vita pubblica e l'aura del favor popolare.

Sarò, pertanto, ben lieto se, segnalando il lavoro che, con metodo rigoroso, si compie da voi, più in alto si elevi il vostro prestigio, e la magistratura sia sempre più circondata di deferenza, e del premuroso, reverente affetto di tutti coloro, che, dotati di severi studi e di mente illuminata, indagano le funzioni dei pubblici istituti.

Rileverò, prima di ogni altro, che nel decorso anno, a causa dello stato di guerra, ha dovuto, ogni giorno più, intensificarsi l'operosità del Collegio Supremo, nell'applicare una lunga serie di nuove norme legislative, di regolamenti, di ordinanze, di bandi militari, ecc., resi necessari dal vertiginoso incalzare degli avvenimenti; risolvere conflitti di giurisdizione e di competenza, ovviare a difficoltà d'ogni genere, inattese, imprevedibili, gravissime, ed applicare i nuovi provvedimenti, non d'altro avvalendosi che dell'acume dell'intelletto, poichè le questioni eran così nuove, che nessun altro ausilio poteva aversi da principi già assodati nella dottrina, nessun aiuto poteva trarsi da ricordi storici, da tradizioni giuridiche, dalla pratica e dalla giurisprudenza.

Riassumerò, con cifre, in un breve sunto, il lavoro da voi compiuto.

In materia civile, dal 6 novembre 1916 al 31 ottobre 1917, si sono esauriti 880 ricorsi, cifra non mai raggiunta negli anni precedenti, e 150 da detto giorno al 31 dicembre; in complesso 1030 ricorsi; ne rimangono pendenti 459. Di questi, 112 sono già stati assegnati a discussione, ed 86 sono sospesi per trattative di conciliazione.

Degli 892 ricorsi discussi nel 1917, 693 sono stati trattati dalla Sezione civile, 199 dalle Sezioni unite. Dei 459 ricorsi pendenti, 346 sono di competenza della Sezione civile, 112 delle Sezioni unite.

Dei 693 ricorsi trattati dalla Sezione civile, per 35 vi è stata rinuncia, per 26 v'è stata dichiarazione d'inammissibilità, 265 sono stati accolti, 367 rigettati.

Dei 199 ricorsi trattati dalle Sezioni unite, sono stati definiti, con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria 56, d'incompetenza 60, di competenza speciale della Cassazione di Roma 19, di competenza delle Cassazioni territoriali 9, con rinuncia 10, con dichiarazione d'inammissibilità 2, con

cassazione intera o parziale della sentenza denunciata 13; ai sensi dell'art. 547 proc. civ. 10; con rigetto 14; per annullamento di sentenza di giurisdizioni speciali a causa di incompetenza o di eccesso di potere 2; per conferma di dette sentenze 9; con dichiarazioni di competenza di Tribunali speciali 2; per accoglimento di ricorso in conflitti fra le autorità giudiziarie 1; per rigetto di ricorso in detti casi 2.

Alla Commissione del gratuito patrocinio furono presentati 126 ricorsi. Se ne esaurirono 122, ne rimangono pendenti 4.

Degli esauriti, 59 furono rigettati, 63 accolti.

Innanzitutto alla Cassazione, dei ricorsi prodotti col beneficio del gratuito patrocinio, 25 vennero accolti, 20 vennero respinti.

Il buon esito di detti ricorsi sta a testimoniare come la Commissione ponga ogni studio e diligenza nel compiere il suo ufficio altrettanto grave quanto delicato.

Il maggior contingente di lavori è stato fornito dalla Corte di appello di Roma con 313 sentenze; seguono: Cagliari con 69, Bologna con 61, Aquila con 54.

Le udienze, in complesso, furono 134, con una media di 7 cause per udienza.

Le cause sulle quali intervenne sentenza, escluse le rinunzie, duravano 14 da meno di tre mesi, 427 da tre mesi a sei, 369 da da sei mesi ad un anno, 37 avevano trascorso siffatto periodo di tempo.

È notevole la diligente sollecitudine dei giudici nella redazione delle sentenze, poichè 20 di esse furono pubblicate entro gli otto giorni dalla discussione in udienza, 150 nei quindici giorni, 209 nei venti giorni, nel mese 386, oltre il mese 82.

Al 31 dicembre rimasero da compilare soltanto 7 sentenze civili, relative a ricorsi discussi nel 22 e 27 dello stesso mese, e che, pertanto, non era assolutamente possibile redigere e pubblicare.

* * *

In riguardo alle sentenze che decisero sulle quistioni di competenza e di eccesso di potere, ne ricorderò una importantissima delle Sezioni Unite, che annullò una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Un giudice, certo signor Ferrari, era stato dichiarato non meritevole di promozione dalla Seconda Sezione del Consiglio Superiore della magistratura; reclamò alle Sezioni unite del Consiglio stesso, ma il giudizio d'impromovibilità fu confermato; si rivolse allora alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ed essa annullò il detto provvedimento.

Contro questa decisione il Ministro di Grazia e Giustizia ricorse alla Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, come ho detto or ora, accolse pienamente il ricorso, ed annullò la decisione del Consiglio di Stato, con sentenza del 3 febbraio 1917, estesa dal nostro insigne Primo Presidente.

La questione sollevata dal Guardasigilli era nuova e degna, per la sua delicatezza, della maggiore attenzione.

Il Ferrari, col suo ricorso alla IV Sezione muoveva evidentemente dal presupposto che si trattasse di un provvedimento emesso da un corpo amministrativo deliberante e, come tale, suscettibile del sindacato di legittimità da parte del Consiglio di Stato. Tale presupposto era evidentemente erroneo.

Il Consiglio Superiore fu creato, principalmente, a garanzia d'indipendenza della magistratura, come un alto autonomo consesso, di carattere prettamente giudiziario e composto di alti magistrati, che pel grado elevato, il prestigio che li circonda e la esperienza della lunga carriera, dessero affidamento di esatto giudizio. Questo concetto informatore del nuovo istituto risulta perspicuo da tutti i precedenti parlamentari, e in specie dalla relazione sul disegno di legge del Ministro Gallo (1906) e da quella successiva del Ministro Orlando (1907) sul progetto che divenne poi la legge 14 luglio 1907. È notevole, anzi, che mentre col progetto Gallo si proponeva di fare entrare nel Cons. Sup. una rappresentanza della facoltà di giurisprudenza e degli ordini forensi, il Parlamento volle esclusi questi elementi eterogenei, per non alterarne, neanche in apparenza, l'indole e la funzione. Lo stesso concetto non fu punto variato dalla riforma apportata, con la legge 19 dicembre 1912, risultando dalla relazione del Ministro al Senato: che era stato «grande progresso sottrarre l'avanza-

mento di magistrati al potere discrezionale del Governo, re-
cidendo ogni indebita influenza, o ingerenza, e attribuendo
allo stesso ordine giudiziario, nel suo organo supremo, il giu-
dizio di merito sui più degni e capaci di assurgere alle più
alte funzioni». Ciò non vuol dire che si è voluto fare della
magistratura una casta chiusa, ma si è voluto darle una specie
di *autonomo reggimento*, come fu detto nei lavori parlamentari,
per maggiore garanzia della sua alta funzione sociale.

Quando però si dice che il Consiglio Superiore è un corpo
giudiziario, con ciò non si vuole intendere che eserciti una
funzione giudiziaria. La funzione degli scrutini è certamente
di carattere amministrativo, ma è una funzione relativa al
buon Governo della giustizia, ed è compiuta da un corpo che
non fa parte delle gerarchie amministrative, ma della stessa
magistratura.

Il che è confermato dal modo stesso come il Consiglio è
chiamato ad esplicare la sua funzione. Difatti, a parte alcune
modalità di pura forma, da osservarsi negli scrutini, la legge
lascia al Consiglio Superiore ampia libertà di giudizio e di
apprezzamento sull'opera e sulla condotta del magistrato.
Questo giudizio non è rivedibile che dallo stesso Consiglio
Superiore, a Sezioni Unite, ad istanza dell'interessato, o del
Ministro, nei modi e nei termini tassativamente indicati
dalla legge, e costituisce la premessa indispensabile, la con-
dizione *sine qua non* del provvedimento ministeriale e go-
vernativo.

Al Ministro è lasciata una sola facoltà (art. 7, 10 e 11 della
legge 19 dicembre 1912), il solo ragionevole potere discrezio-
nale di stabilire la proporzione fra le varie categorie dei pro-
movibili; ma la chiara parola della legge esclude che abbia al-
tresi il potere di promuovere coloro che della promozione sono
stati giudicati immeritevoli.

Dalle premesse osservazioni discende, come corollario,
che le deliberazioni del Consiglio Superiore sulla promovi-
bilità dei magistrati non sono soggette al sindacato giurisdiz-
zionale di legittimità della IV Sezione del Consiglio di Stato,
e non vi è quindi soggetta la comunicazione che il Ministro

faccia ad un magistrato, dichiarato impromovibile, di non poterlo promuovere.

Ed è bene che ciò sia, perchè la indipendenza del potere giudiziario esige che i provvedimenti riguardanti la magistratura non siano soggetti al sindacato di una giurisdizione, che, per quanto altamente rispettabile, fa parte dell'amministrazione.

E che sia così e non diversamente, lo dimostra il fatto che nessun controllo del Consiglio è neppure ammesso su provvedimenti disciplinari a carico di magistrati.

Il legislatore è stato così geloso custode dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, che ha voluto escludere, anche in materia disciplinare (la quale ha carattere prevalentemente amministrativo) ogni ingerenza dell'amministrazione, pur non ostante che il Supremo Consesso disciplinare non sia del tutto composto di magistrati, facendone anche parte tre senatori del Regno.

Non saprebbe infatti concepirsi che il sindacato del Consiglio di Stato potesse bensì esercitarsi sul Consiglio Superiore e non sulla Suprema Corte disciplinare. Non è concepibile che un semplice giudizio di promovibilità sia sindacabile, e non lo sia punto quello che riguarda la indegnità di un magistrato, la sua revoca o destituzione dall'Ufficio.

La verità è che sono entrambi incontrollabili.

La quistione era molto delicata, e bene opportunamente è intervenuta la parola autorevole delle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio ad eliminare dubbi ed incertezze, ed a stabilire nettamente quale sia la vera funzione del Consiglio Superiore della magistratura e come esso sia assolutamente indipendente da ogni controllo e sindacato dell'amministrazione dello Stato.

* * *

E, pure in tema di competenza, trovo anche degna di menzione la giurisprudenza della Corte, in riguardo a domande d'indennità proposte da impiegati contro la pubblica amministrazione e specialmente verso quella dello Stato, per infortuni avvenuti in servizio. A queste domande di indennizzo va talvolta congiunta anche l'altra della pensione privilegiata.

Su tali questioni la giurisprudenza, ormai costante del Supremo Collegio, ha stabilito, come giustizia ed equità esigevano, che non sia risarcibile, con relativa indennità, il danno derivato da disposizioni che l'amministrazione abbia impartite in esecuzione del suo potere discrezionale, il quale non può, d'altronde, essere sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria; che, pertanto, solo nel caso in cui l'amministrazione abbia fatto cattivo uso di quel potere, sorpassandone i giusti limiti, sia tenuta al risarcimento.

Queste massime sono ispirate ai seguenti criteri:

Che la legge sulle pensioni regola i rapporti finanziari degli impiegati, in relazione a tutte le svariate cause normali ed anormali, per le quali il servizio può cessare, e conseguentemente, che l'inabilità al servizio, in dipendenza dell'esercizio delle funzioni, debba considerarsi come una delle cause anormali, contemplate dalla detta legge;

Che la pensione privilegiata, non soltanto garantisce l'impiegato dal caso fortuito inerente al servizio, ma determina altresì, in modo assolutamente obbiettivo, l'unico ed esclusivo dritto che può far valere, per qualsiasi menomazione della sua integrità personale, quando non vi sia evidente colpa dell'amministrazione.

L'eccezione si avrebbe, quindi, giova ripeterlo, solo nel caso in cui l'amministrazione, eccedendo i limiti a lei segnati da una prudenziale discrezione (da quella facoltà di iniziativa che la rende libera nelle sue determinazioni, secondo la convenienza ed opportunità amministrativa) avesse imposto tali obblighi da esporre l'impiegato a sicuro pericolo ed al danno che ha sofferto.

Che in tali speciali circostanze solamente, e cioè se l'atto compiuto dalla pubblica amministrazione sia antigiuridico, possa consentirsi un'azione civile, per l'offesa a diritti subbiettivi, i quali ad ognuno sono garantiti dalla legge naturale e positiva.

Ad evitare che i giudizi intorno alla responsabilità dello Stato, in tema d'infortuni, s'andassero moltiplicando, un decreto luogotenenziale ha stabilito, in via d'interpretazione,

con concetti anche più rigorosi di quelli sopra indicati, che la legge sulle pensioni fissa imprescindibilmente i diritti del funzionario, qualunque possa essere la causa dell'infortunio, escludendo così qualsiasi indagine intorno alla responsabilità dello Stato, sia pure che essa derivi da colpa.

Il decreto è stato più volte attaccato d'incostituzionalità, ma la Corte non ha finora avuto occasione di risolvere il dibattito, poichè in tutte le cause decise s'è potuto soffermare alla questione assorbente, che pregiudizialmente si discuteva, e cioè che trattandosi di fatti dipendenti da disposizioni date dall'amministrazione, in esecuzione del suo potere discrezionale, l'autorità giudiziaria non aveva competenza a decidere sulla domanda.

* * *

Passando ai ricorsi decisi in merito, trovo da rilevare che alcuni di essi avevano attinenza alla condizione giuridica della donna ed a rapporti di famiglia.

Con sentenza del 14 marzo 1917, in causa Cavallucci-Ballone, la Corte ritenne: che nelle obbligazioni solidali contratte da coniugi si presume la esistenza del conflitto d'interessi, e, pertanto, sia nulla l'obbligazione cambiaria assunta senza l'autorizzazione giudiziaria.

La Corte considerò che l'autorizzazione si fonda indubbiamente sulla presunta soggezione della moglie, e quindi sulla possibilità di cedere all'autorità del marito, per contrarre una obbligazione ad esclusivo vantaggio di lui. «È bensì ormai discussa la convinzione (osserva la sentenza) che la ragione della legge non sia compatibile con l'attuale stato della vita civile, in cui la donna si ritiene idonea ad esercitare ogni suo dritto e dovere, in condizione di parità con l'uomo; ed a regolare da sè ogni suo rapporto giuridico e mantenersi indipendente nella convivenza coniugale; ma la Corte di Cassazione deve applicare la legge quale è, senza preoccuparsi di possibili sue riforme».

E la sentenza aveva ben ragione di accennare a possibili riforme (e noi ce le auguriamo prossime), poichè la materia ri-

guardante la condizione giuridica della donna ha, negli ultimi tempi, particolarmente, richiamata l'attenzione del mondo giuridico.

È già molto che si discute, nel Paese e in Parlamento, intorno alla libertà della donna, nei rapporti maritali, ed alla uguaglianza di dritti tra uomini e donne di fronte alla legge.

In riguardo al primo punto, vi furono un progetto Gallini del 1909, un altro dell'on. Scialoja nel 1910, poi due nuove proposte: la prima dei deputati Sandrini e Leoni, la seconda dei deputati Canepa e dello Sbarbaro, e finalmente un'ultima, più ampia, del Guardasigilli on. Sacchi, che è innanzi alla Camera.

Questo disegno di legge par che acquisti favore, poichè la Commissione parlamentare lo ha completato con un articolo, accettato anche dal Ministro, inteso a riconoscere alla donna il dritto di esercitare le professioni liberali e di adire tutti i pubblici impieghi, che non implicano facoltà pubbliche giurisdizionali, che non attengono all'esercizio della potestà e dei dritti politici e della difesa militare dello Stato.

Il dibattito circa l'uguaglianza di dritto tra uomini e donne non ha avuto, in passato, alcuna soluzione, e si è andato trascinando nelle aule legislative e nella letteratura giuridica, poichè le ragioni d'intuitiva evidenza, poste a base della invocata uguaglianza, sono state sempre contrariate da quel senso di diffidenza che ha dominato negli animi, per motivi storici, a causa delle stesse antiche tradizioni del nostro dritto dei tempi di mezzo, che negava alla donna una più integra capacità civile, politica ed economica; e la reputava inetta a provvedere avvedutamente ai propri interessi ed a quelli famigliari.

Nella detta antica legislazione ed anche dopo, era sempre parso un postulato indiscutibile che la donna dovesse restare in istato di tutela; era sempre parso evidente che, sollevandola al livello giuridico dell'uomo, le si togliesse quel profumo di soavità, che è fra le sue più seducenti attrattive e che tanto la rende adorabile, nella sublime missione di stare a guardia della culla.

Ma dopo dichiarata la guerra di redenzione, l'opinione andò

sensibilmente mutando. Avvenne che la stessa squisita sensibilità della donna, che tanta preoccupazione aveva suscitata in suo danno, costituisse il più efficace patrocinio alla sua elevazione giuridica, poichè da quella sentimentalità appunto essa era stata tratta a profondere i tesori delle sue virtù in servizio della patria.

Ed alla diffidenza andò sottentrando l'ammirazione, ed a questa s'aggiunse la gratitudine, e fu un inno concorde verso il sesso gentile, pel senso di solidarietà nell'ora angosciosa, per l'abnegazione nelle opere di carità, pel senno, sempre congiunto ad un sentimento pietoso, e specialmente per la maturità del suo spirito nell'assistenza civile.

E la donna fu ammirata nelle gare di beneficenza e della pubblica economia, nell'ardore che spiegava, eccitando, con parola persuasiva, lo spirito di risparmio, e procurando, per tal modo, alla patria (palpito dei nostri cuori, madre e tutrice) gl'indispensabili mezzi per proseguire la guerra e assicurare il trionfo delle nostre armi.

Da un capo all'altro d'Italia, la donna fu applaudita per le opere di affettuosa previdenza, per la fermezza d'animo che addimostrò nell'incoraggiare il marito, la prole, i parenti a compiere il proprio dovere sui campi di guerra, per la sublime rassegnazione a sopportare le perdite di persone care, che avevan immolata la vita alla grandezza e gloria d'Italia.

L'esempio era disceso dall'alto, dall'Augusta nostra Sovrana, che meritatamente s'asside radiosa, fra le Principesse Sabaude.

Non v'è cuore d'italiano che non ricordi le cure affettuose, che, con sentimento di madre, la Regina ha prodigato ai feriti in guerra, ospiti del Quirinale, ove si sentono come in famiglia.

Non v'è parola carezzevolmente grata, che possa mai dir tutto quello che Essa ha fatto a sollievo delle loro sofferenze.

E non soltanto dei loro mali s'interessava ansiosa, Elena Regina, ma vigilava teneramente e si occupava dei loro affetti famigliari, dei loro sentimenti più cari e ne preveniva ogni desiderio.

Il popolo non dimentica, ed il nome e l'infinita bontà di

Elena di Montenegro, saranno ricordati e benedetti, dai casolari delle Alpi alle più lontane spiagge di Sardegna e Sicilia, dall'un capo all'altro della penisola, e passeranno alla leggenda, circondati da gratitudine perenne e con profondissimo senso di devozione e di amore.

E così come dalla Regina Elena, altri nobilissimi esempi di ardente carità sublime vennero dati alle donne italiane dalla Regina Madre, non meno benefica anch'essa, nello splendore della sua intellettuale bontà, e dalle altre principesse Reali, tutte assai care ad ogni cuore italiano.

Ed a gloria perenne della Casa Reale, resterà il ricordo della medaglia al valore alla duchessa d'Aosta e della splendida motivazione con cui le fu conferita, su quegli stessi campi di battaglia, ove tanto onore aveva saputo acquistarsi il suo valoroso consorte, il vincitore di Gorizia.

« Instancabile in opere di pietà (così è detto nel memorabile documento) con sacrificio di sè stessa, fulgido esempio di alacrità e coraggio alle infermiere della Croce Rossa, non ostante i pericoli di ogni genere, si tratteneva in lazzaretti di colerosi ed in ospedaletti da campo, i più avanzati, in località battute dalle artiglierie nemiche, in tutto il fronte dal Trentino all'Isonzo, sempre serena, impavida, soccorritrice, benefica, portando ovunque, anche tra edifici crollanti, sotto le bombe dei velivoli avversari, un conforto amorevole ai nostri soldati ammalati e feriti, ispirando in tutti alte virtù e fede ».

Or, seguendo questi fulgidi esempi delle due Regine e delle altre principesse di Savoia, la mobilitazione femminile in Italia riuscì una splendida affermazione di patriottismo, così nelle grandi città che nei più piccoli paeselli, anche se sperduti nei monti, ove non s'eran mai compiute opere collettive di pietà benefica.

E la femminile mobilitazione adempì alla sua sublime missione a vantaggio dei feriti in guerra, così come l'aveva adempiuta per i danneggiati dai disastri sismici dell'Abruzzo, della Campania, delle Calabrie, della Val Tiberna e dell'Aretino, e, con pari entusiasmo, si occupò dell'assistenza degli orfani della guerra.

E l'opera fu così fervida, che si adattò a tutti i bisogni e col massimo rendimento.

Basterà ricordare le cucine economiche, i laboratori per gli indumenti militari, gli asili pei figli dei combattenti, l'ufficio notizie, per le famiglie dei militari, l'aiuto nelle fabbriche di munizioni, le sale di soccorso nelle stazioni delle ferrovie, la propaganda per la limitazione dei consumi e l'iniziativa prese per le pubbliche sottoscrizioni e per procurare oro alla patria, la lega nazionale femminile per la diffusione dell'agricoltura e stimolare, mediante corsi pratici d'istruzione, alla intensa coltivazione delle terre incolte.

Ricorderò fra le tante iniziative, a titolo di lode, la proposta fatta da una buona signora che si destinassero gli uffici di tesoreria a ricevere il contributo volontario di guerra delle donne che non vivono a carico del marito.

« A noi (essa scriveva) sono risparmiate le durezza della vita militare. Sentiamo almeno il dovere di dare alla patria l'aiuto finanziario, e potremo poi gloriarci di aver contribuito, con gli uomini, alla finale vittoria. E se questo contributo ci costerà sacrificio, pensiamo a tanti che sacrificano la vita; pensiamo che esso, forse, affrettando la desiderata fine della guerra, risparmierà la vita dei nostri fratelli.»

Mi è poi grato di rilevare che parecchi Procuratori Generali del Regno, nelle loro relazioni sulle tutele dei minorenni, hanno suggerito di chiamare le donne, come consulenti nelle assemblee familiari, in ispecie se madri di famiglia, sull'esempio di quanto è stato disposto col Regio Decreto 21 marzo 1909 per le provincie desolate dal terremoto del 1908. La quale proposta, da alcuni Procuratori Generali è fatta sulla considerazione che la partecipazione del sesso femminile in dette assemblee siasi sempre trovata utile ed efficace nell'interesse dei minori.

Or, se la donna è stata sempre all'avanguardia del bene e s'è mostrata uguale all'uomo nei sacrifici e nella fede, essa non può non avere acquistato, senz'altro bisogno di propaganda femminista, il dritto alla sua elevazione morale, ed a quella emancipazione giuridica, che non allenta, ma stringe sempre più i vincoli di famiglia, nella eguaglianza sociale.

Essa, anche astraendo dalle ragioni giuridiche, su cui può ben fondarsi la sua elevazione (e delle quali più opportunamente si parlerà nelle aule legislative) non potrà non innalzarsi all'altezza dell'uomo, nell'esercizio dei dritti cittadini, o di quelli, almeno, della piena capacità giuridica nel governo del suo patrimonio, essendo ormai sorpassati dalla civiltà dei tempi e dalle prove sublimi date dalla donna, nella gara del bene, tutte quelle prevenzioni storiche, quei secolari pregiudizi, che la tennero, e tutt'ora la tengono, in istato di soggezione e di dipendenza.

Queste alte virtù muliebri in tutte le gradazioni sociali, dalla Maestà regale alla modesta, umile operaia delle officine e dei campi, costituiscono i migliori titoli di benemerenzza verso la patria, e non potranno non dischiudere al sesso gentile la via alle maggiori rivendicazioni ed al raggiungimento delle sue civili aspirazioni.

* * *

La vostra giurisprudenza, in tema di acque pubbliche, così altamente apprezzata dai competenti in materia, formerà, quindi innanzi (è facile prevederlo) oggetto di sempre più ampie ricerche e di studii, poichè in virtù del Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 (che dovrà essere tradotto in legge), è la Cassazione Romana la sola che, a Sezioni Unite, spiegherà giurisdizione sul Tribunale delle acque, unico anch'esso in tutto il Regno.

Di questo Tribunale sono stati chiamati a far parte un presidente di Sezione della Cassazione, che lo presiede, e tre consiglieri, di cui due effettivi ed uno supplente.

Il Tribunale decide di tutte le controversie relative alle acque pubbliche, al loro corso e derivazione, delle quistioni che per legge eran già demandate alla cognizione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, di altri ricorsi contro provvedimenti definitivi della pubblica amministrazioni in materia di acque, e di tutte le azioni, per risarcimento di danni dipendenti da dette controversie.

Contro le sentenze del Tribunale è ammesso, come or

ora ho detto, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, od eccesso di potere e violazione di legge.

È notevole che, nel caso di annullamento, per violazione di legge, il Tribunale delle acque, in grado di rinvio, deve uniformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di dritto sul quale ha pronunciato.

La riforma, che ha disciplinato una materia così importante e difficile, e creata una speciale magistratura, composta di alti funzionari della giustizia ordinaria ed amministrativa, e di competenze tecniche, costituirà sempre altissimo titolo di lode e di benemerenza per le loro eccellenze i Ministri dei Lavori Pubblici, on. Bonomi, e di Grazia e Giustizia, on. Sacchi, i quali, nel portarla a compimento, han saputo superare ardue difficoltà.

Era, infatti, degno della loro mente di statisti e di giureconsulti la soluzione di problemi di tanto elevato interesse, e cioè: determinare quali acque dovessero considerarsi pubbliche; riconoscere ed accertare i diritti su di esse acquisiti, per concessioni e per possesso; stabilire in modo sicuro quali di questi dritti dovessero riconoscersi dallo Stato e dai terzi; segnar norme precise da seguirsi per nuove concessioni; conciliar queste, quando fossero più ampie e maggiormente utili, coi dritti degli attuali utenti; agevolare il maggiore sviluppo delle industrie e dell'agricoltura del Regno; e finalmente provvedere alla costituzione di un tribunale, che desse larga garanzia di sapienza giuridica e di competenza, in materia così complessa e delicata.

La costituzione di un sol Tribunale sulla materia delle acque, checchè si sia detto in contrario, forma, a mio avviso, uno dei maggiori pregi delle nuove disposizioni, poichè assicura ad esse unità d'interpretazione e di giurisprudenza, e, nella loro applicazione, uniformità di metodo e di indirizzo.

Ed io desidererei (qualora si seguisse il concetto dell'Ufficio centrale del Senato, d'istituire cioè alcuni tribunali locali) che questi funzionassero come sezioni staccate dell'Unico Tribunale delle acque, non come collegi di primo grado.

Per tal modo, mentre da un lato si avvicinerebbe la giustizia ai contendenti, e si eviterebbero spese eccessive alle parti, specialmente negli affari di poca importanza, dall'altra si ovvierebbe all'inconveniente di accentrare troppe cause davanti ad un solo collegio e si accoglierebbe, in modo più reciso, il principio della speciale giurisdizione di un unico tribunale in materia di acque.

Il decreto, che ora aspetta l'approvazione legislativa, ha suscitato, come del resto era da aspettarselo, molte osservazioni e critiche, specialmente a Bologna e Milano, da parte di associazioni industriali, di associazioni d'ingegneri e di altri sodalizi, i quali, con appositi ordini del giorno, propongono modifiche da apportarsi alla legge.

In Parlamento, quindi, molte quistioni formeranno oggetto di esame e di studio, e principalmente queste:

Se sia utile ed opportuno che lo Stato, alla scadenza delle concessioni, avochi a sè tutti gli impianti idraulici e le installazioni idroelettriche ed eserciti direttamente le industrie relative, o se non sia più conveniente che dia in affitto i detti impianti ed aumenti progressivamente il canone di successive concessioni;

Se ed in qual modo si possa utilizzare, a scopo tecnico, l'energia elettrica, onde sostituirla al carbone, la cui deficienza può esser causa dei più gravi danni all'economia nazionale ed alla efficienza bellica dell'esercito;

Di quale garanzia debba circondarsi l'eventuale diritto di chi ha chiesta una concessione, di fronte alla facoltà, che nessuno potrebbe negare allo Stato, di preferire altri che la stessa domanda avesse presentata più tardi, quando vi fosse giusto motivo per ritenere che questi, col pretesto di una utilizzazione più ampia, voglia maliziosamente sfruttare l'altrui iniziativa.

A tale riguardo, però, è bene ricordare che la facoltà del Governo è stata già, in certo modo, limitata dal Regolamento, il quale coll'art. 15 stabilisce: che se i progetti sono sostanzialmente equivalenti, debba preferirsi quello prima presentato, con obbligo al richiedente di attuare la più vasta utilizzazione;

Se occorra ritoccare l'art. 23, il quale nega qualsiasi compenso all'utente, quando l'energia di cui dispone venga a mancare, o diminuisca, per lavori di pubblica utilità eseguiti dallo Stato.

Le maggiori critiche al decreto-legge riguardano l'art. 35, che estenderebbe, come i critici sostengono, la competenza del Tribunale speciale anche a quistioni tra privati intorno alla quantità e modalità della dispensa d'acqua, quantunque la controversia non s'impegni sul contenuto e sui limiti della concessione.

Ora a me pare che non sia esatta una così ampia interpretazione della detta disposizione, e che, pertanto, le critiche mosse, sotto questo profilo, al decreto-legge non abbiano alcun fondamento.

Secondo me, il decreto del 24 novembre 1916 si limita a regolare la derivazione ed utilizzazione delle acque esclusivamente ed in rapporto soltanto alla concessione governativa, che equivale al titolo legittimo ed all'uso trentennale anteriore alla legge del 1884.

Tutte le altre controversie, quando non vengano in contestazione il contenuto ed i modi di eseguire l'atto di concessione, trovano la loro soluzione nel Codice Civile, od in altre leggi e regolamenti speciali e sono devolute alla competenza del magistrato ordinario.

La dizione dell'art. 35 non è certo molto felice, e perciò non mancano sentenze che adottano il contrario avviso, e cioè che la competenza del Tribunale delle acque si estenda a qualunque controversia che abbia, comunque, attinenza colla materia delle acque pubbliche.

Così infatti decise la Corte di appello di Roma il 9 giugno ultimo, in causa Salvati e Tossi, e la Corte di Casale il 25 aprile 1917, in causa amministrazione dei Canali di Cavour contro Arborea di Gattinara.

Però a me sembra, giova ripeterlo, che l'art. 35 ad altre controversie non si riferisca che a quelle solamente che riflettono il dritto derivante dalla concessione ottenuta dallo Stato, non alle altre fra privati, concernenti i rispettivi dritti sulle acque pubbliche.

E che io sia nel vero, risulta dal fatto che la stessa Avvocatura Generale Erariale ha ricorso alle Sezioni Unite contro la detta sentenza, sostenendo la competenza dei Tribunali ordinari.

Non è poi esatto che al Tribunale delle Acque verrebbe ad accentrarsi un enorme numero di cause.

Da un prospetto statistico che ho fatto appositamente compilare risulta invece che quel numero è esiguo — poichè dal 20 marzo al 20 dicembre 1917 non furono iscritte che 73 cause, delle quali 41 erano già di competenza dell'Autcrità giudiziaria e 32 del Consiglio di Stato.

Di esse 29 sono in istruttoria, 8 vennero rinviatae, 4 rinunziate, 4 cancellate, 1 transatta, 2 perente e solo 27 decise. La riforma darà luogo nelle aule legislative ad ampia discussione, specialmente in riguardo alla immediata esecuzione data al detto decreto luogotenenziale, e subirà forse anche delle modifiche, ma segnerà sempre un grande progresso nell'interesse della Nazione.

Ed io ritengo che quando si sarà risolta, in Parlamento, la quistione delle acque pubbliche, s'imporrà, è facile prevederlo, la convenienza di affidare allo stesso Tribunale la materia delle bonifiche, che, con quella delle acque, ha intima relazione ed ha già dato luogo ad importanti decisioni di questo Supremo Collegio.

* * *

L'Avvocatura Erariale ottenne vittoria in 130 cause che ebbe a trattare in Corte di Cassazione; fu soccombente in 48.

Prendendo occasione da questi splendidi risultati sono lieto di attestare, ancora una volta, al nobile istituto, cui è affidata la difesa dello Stato ed all'illustre suo Capo l'affettuosa considerazione del mio Ufficio e del Supremo Collegio.

Ramo penale.

Nel parlarvi della materia penale, mi è grato di constatare come la magistratura ordinaria e la militare hanno, col pensiero e coll'opera, e nella comunanza del lavoro, collaborato, di pieno accordo, alla pronta e sollecita amministrazione della giustizia, affinchè anch'essa, colla illuminata sua azione, concorresse al buon esito della impresa che la Nazione ha affrontata, per la liberazione nazionale e la santa causa della umanità e del diritto.

La quale comunione di idealità e di intenti è stata così intima ed affettuosa, che non mai un dissidio è sorto fra di loro, in riguardo alla rispettiva competenza e giurisdizione.

E ciò è tanto più confortante, in quanto si sa che ogni organo, giudiziario od amministrativo che sia, è per indole, sempre geloso delle sue attribuzioni, sempre propenso ad allargarne il campo.

S'è invece verificato l'opposto, poichè i tribunali di guerra e lo stesso Tribunale Supremo, hanno, non di rado, creduto di declinare la loro competenza, e la Corte di Cassazione ha dovuto superare non lievi riluttanze della giustizia militare, per indurla ad esercitare il suo ufficio in più ampia cerchia giurisdizionale.

V'è stata fra le due autorità come una gara di vicendevole fiducia, nell'adempimento dell'arduo compito loro affidato dalla legge, il quale diveniva, ogni dì, più grave e difficile, per le nuove situazioni giuridiche e le innumerevoli e sempre diverse contingenze, dipendenti dallo stato di guerra, le quali, a loro volta, erano causa di nuovi urgenti giuridici adattamenti.

Ricorderò, ad esempio, che mentre i Tribunali di guerra avevano sempre ritenuto che la competenza, in riguardo a reati in connessione o complicità tra militari e borghesi, fosse devoluta alla magistratura ordinaria, a termine dell'art. 26 del Cod. di Proc. Pen., la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, stabilì che quell'articolo non sia applicabile in tempo di guerra, dovendo, per detti reati, i militari essere

giudicati dai Tribunali militari, a termine dell'articolo 545 del Codice penale per l'esercito, ed i borghesi dai Tribunali ordinari, salvo che anch'essi non commettessero i reati contemplati dagli articoli 546 e 547 detto Codice, i quali sono egualmente devoluti alla competenza dei Tribunali militari.

Ritenne però la Cassazione, con sentenza estesa dal nostro Presidente che qualora la connessione fosse così inscindibile, da rendere impossibile, o sommamente dannoso procedere per lo stesso reato a due giudizi, innanzi a due diversi Tribunali, il giudizio dovesse aver luogo, tanto a carico dei militari che dei borghesi, innanzi al magistrato ordinario.

E le Sezioni Unite, sempre mostrandosi aliene dal pensiero d'invadere la competenza dell'autorità giudiziaria militare, hanno costantemente dichiarato inammissibili le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, che giudicando sul ricorso di nullità ammesso dal decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1729, avessero respinta la eccezione di illegittima costituzione, di incompetenza e di eccesso di potere di un Tribunale di guerra, ritenendo che col ricorso al Tribunale Supremo era già stato sperimentato il mezzo d'impugnazione che prima di quel decreto non era consentito. Sentenze 18 e 25 novembre 1916 causa Russo, Diodato, Gablovitz, Pains.

* * *

Altra quistione assai importante dovette risolvere la Cassazione in riguardo all'applicabilità, o meno, del bando Cadorna del 5 marzo ultimo, pei processi in corso, nei quali fossero implicati militari e borghesi, tuttochè i primi non facessero parte dell'esercito all'epoca del commesso reato e questo fosse avvenuto prima della dichiarazione di guerra.

La Corte di appello di Bologna, sulle conformi conclusioni del Procuratore generale, aveva applicato il bando e dichiarata la competenza militare in confronto di un gran numero d'imputati, nonostante che alcuni di essi fossero stati già inviati alle Assise. Ove questa interpretazione così estensiva fosse stata accettata, una gran mole di processi pendenti nei Tribu-

nali di Bologna, Ravenna, Ancona, Forlì, Ferrara e Padova avrebbe dovuto esser deferito ai Tribunali militari e, tra gli altri, anche quello relativo ai gravi fatti di Romagna, avvenuti circa due anni prima della pubblicazione del bando. Il Tribunale militare dichiarò costantemente la propria incompetenza e sollevò il conflitto, rinviando gli atti alla Corte di Cassazione, la quale annullò non poche sentenze della Corte di Appello.

Secondo la Corte Bolognese il bando Cadorna aveva voluto sottrarre alla autorità giudiziaria tutti i processi in corso nei quali vi fossero militari; e doveva quindi applicarsi, anche per reati avvenuti prima che si dichiarasse la guerra.

La Corte di Bologna andava pure più in là; poichè riteneva che dovessero intendersi per militari, e soggetti alla giurisdizione militare, non solo coloro che lo erano quando avvennero i fatti delittuosi, ma quelli altresì che lo erano divenuti (sia pure uno o due anni dopo) per effetto del decreto di mobilitazione.

E conseguentemente, così per detti militari che pei borghesi, i reati comuni di omicidio, d'incendio, ecc. commessi nell'ottobre del 1913 nelle Romagne, divenivano reati militari, unicamente perchè contemplati anche dal Codice penale per l'esercito: le complicità e correità in delitti comuni, si trasformavano in complicità e correità in reati militari; e finalmente dovevano considerarsi come se commessi in zona di guerra, abbenchè le località ove avvennero fossero state dichiarate zona di guerra due anni più tardi. Riteneva altresì la Corte di Bologna, nel processo Massa, in tema di favoreggiamento, che quantunque questo reato non figurasse nel Codice penale per l'esercito, il militare chiamato a risponderne, dovesse esser giudicato dal Tribunale militare e che, per motivo di connessità al favoreggiamento, i borghesi accusati di assassinio, avvenuto due anni prima della dichiarazione di guerra, dovessero anch'essi rispondere di questo delitto innanzi al Tribunale di guerra.

Che siffatte proposizioni non fossero giuridicamente esatte bastava a provarlo la circostanza che se il bando Cadorna

era stato emanato in virtù dell'art. 251 del C. P. per l'esercito, che dava, appunto in considerazione dello stato di guerra, tale facoltà al Comandante in Capo, era evidente che il bando stesso non potesse riferirsi ad un periodo anteriore alla dichiarazione di guerra.

Ad ogni modo, e per sempre più dimostrare la inapplicabilità della Ordinanza Cadorna ai fatti anteriori al detto periodo, il mio Ufficio considerò:

Che poichè essa si riferiva all'art. 545 del Cod. penale per l'esercito, non poteva attribuirsi la qualità di militare a chi, a termine della detta disposizione di legge, non fosse soggetto, al tribunale militare;

Che l'art. 545 deferisce al Tribunale militare chi in tempo di guerra abbia commesso un reato previsto dal Codice penale per l'esercito, e non già chi lo abbia commesso prima della dichiarazione di guerra;

Che non essendo a quei fatti applicabile il Codice penale per l'esercito, neppure poteva ad essi applicarsi la detta ordinanza:

a) perchè essa, è bene ripeterlo, nell'art. 1 si riferisce all'art. 545 del succennato Codice;

b) perchè l'art. 1 dell'ordinanza parla di fatti che si commettano e non di quelli che *siano già stati commessi*.

c) perchè i reati, di cui è menzione in detto art. 1, sono quelli che avvengono in zona di guerra, e non già che siano avvenuti in luoghi, che dopo la mobilitazione, furono dichiarati zona di guerra.

Tutto ciò fu dal mio Ufficio osservato, per quanto aveva tratto ad una interpretazione puramente letterale ed indipendente dallo spirito che informava le dette disposizioni. Non era infatti ammissibile che il bando avesse inteso di violare uno dei diritti più sacri, garantiti ai cittadini dallo Statuto fondamentale del regno, di non esser distratti dai loro giudici naturali.

Non poteva certo sostenersi che fossero parimenti naturali i giudici militari che si sostituivano agli ordinari, per misure eccezionali adottate in tempo di guerra o di stato di assedio, nei riguardi di persone non aventi vincoli militari.

Ma, a voler tutto concedere, e cioè che il decreto Cadorna dovesse riguardarsi come un semplice provvedimento procedurale e che occorresse applicarlo, come inesattamente riteneva la Corte di Bologna per tutti i processi pendenti, sia pure che si riferissero a reati avvenuti prima della dichiarazione di guerra, egli è certo che nel decreto stesso si faceva eccezione di quelli nei quali fosse già intervenuta l'autorità del giudicato. Il quale giudicato, nei suindicati processi stava, o nella sentenza della sezione di accusa, che aveva investito di giurisdizione la Corte di assise, o nelle Ordinanze di rinvio.

Non si poteva, quindi, attribuire alla parola giudicato, contenuta nel bando, il significato di sentenza irrevocabile di merito, poichè allora non si sarebbe più versato in tema di procedimento in corso, ma di processo già definito.

Nè alla parola giudicato poteva darsi il significato di sentenza che avesse già risolto un conflitto di competenza tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e la militare, poichè se è vero che la quistione si impegnava sul se il bando Cadorna potesse applicarsi a fatti anteriori alla sua pubblicazione, era evidente che siffatta quistione non poteva essere sorta prima della pubblicazione del bando medesimo.

Che, in ogni peggiore ipotesi, si sarebbero dovuti seguire gl'insegnamenti della sentenza della Corte di Cassazione, di cui ho fatto cenno dianzi, estesa dal nostro illustre Presidente, colla quale si era dichiarato che mentre gli art. 337 del C. P. per l'esercito e 26 della P. P. non dovessero applicarsi in tempo di guerra (e che si potessero scindere le procedure, per deferire i militari ai Tribunali militari ed i borghesi, per reati connessi ai Tribunali ordinari) si poteva però sempre nei casi specialissimi, nei quali la connessità fosse addirittura inscindibile, procedere ad unico giudizio a carico di tutti innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

La Cassazione adottò interamente le considerazioni che io avevo avuto l'onore di sottoporle, ed annullando le sentenze della Corte di Bologna, ordinò che si procedesse a giudizio innanzi alle Assise, ai Tribunali penali ed ai Pretori, così

a carico di coloro che colla dichiarazione di guerra erano stati chiamati alle armi che a carico dei borghesi.

* * *

Anche in quest'anno si è avuto un numero considerevole di conflitti.

Ve ne furono 223. Questa cifra rileva con vero rincrescimento, poichè essa riflette altrettante sentenze contraddittorie, o sulla definizione del reato, o sulla competenza.

Ciò non conferisce al prestigio della giustizia, e ne rallenta l'azione, che dovrebbe essere pronta ed efficace.

Non conferisce al prestigio della giustizia, poichè intanto un conflitto si solleva, in quanto che di due sentenze, una ha certamente violata la legge.

Ritarda l'azione giudiziaria, essendo tempo evidentemente perduto quello che va impiegato alla ricerca del magistrato che dovrà istruire il processo, o giudicare la causa.

Nè questi sono i soli mali che ne derivano.

Avviene spessissimo che un primo errore ne generi degli altri in seguito, i quali, a loro volta, fan sorgere la necessità di ricorrere nuovamente al Supremo Collegio, per nuovi responsi che siano di guida nell'intricato cammino procedurale.

Sono poi lieto di rilevare che su 194 mie requisitorie in materia di conflitto, 9 volte soltanto vi fu sentenza difforme della Corte di Cassazione.

* * *

Agli errori che diedero luogo a conflitto nell'anno 1917, debbono aggiungersene altri 33, pei quali si dovette ricorrere nell'interessè della legge, essendo essa stata violata con sentenze che avevan fatto passaggio in giudicato.

In questi casi, non è soltanto deplorabile l'errore commesso dai giudici, ma anche la poca diligenza di quei rappresentanti del P. M. che non denunziarono in tempo le sentenze, per farle annullare da questa Magistratura Suprema.

Spesso però, e non ostante che si tratti di sentenze manife-

stamente ingiuste, al Procuratore Generale è impedito di ricorrere nell'interesse della legge, poichè una giurisprudenza, oramai costante, esclude che quel rimedio sia proponibile contro sentenze, che erano appellabili e non furono denunziate in appello.

Questo concetto così reciso, non pare a me corrispondente allo spirito e alla parola della legge.

¶ Dico ciò, non per far della critica che sarebbe irriverente, e ben mi guarderei di allontanarmi da quel sentimento di altissimo, infinito riguardo che professo per il Collegio Supreme.

Il mio pensiero è di richiamare l'attenzione del legislatore, affinchè, qualora la giurisprudenza non muti, si modifichi l'art. 509 del Codice di procedura penale, per dare al Procuratore generale più ampia facoltà di usare, ove giustizia lo esiga, di quell'estremo rimedio.

L'art. 509 stabilisce che il Procuratore generale presso la Casazione può in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro qualunque sentenza od ordinanza che sia divenuta irrevocabile.

Vero è bensì che alla parola *irrevocabile* si aggiungono le altre: per non *essere stato prodotto ricorso*, ma ciò, a mio avviso, è detto unicamente per rilevare che un ricorso non vi fu, sia che non fosse stato realmente prodotto quando poteva prodursi, sia che in mancanza dell'appello, il condannato ed il P. M. non avevano avuto modo di ricorrere.

Ma, intanto, manca nell'art. 509 l'altro inciso: contro una sentenza pronunciata in grado di appello, inciso contenuto negli art. 517 del Cod. di Proc. Civile e nell'art. 500 della Proc. Pen., che riguarda il ricorso ordinario.

¶ La diversità di dizioni non può non avere significato. Per l'art. 509, adunque, basta, per dare ingresso al ricorso nell'interesse della legge, che non sia stato prodotto ricorso ordinario; nessuna eccezione essendo stata fatta pel caso che il ricorso non fu prodotto contro sentenza appellabile bensì, ma non gravata di appello.

¶ Il concetto che il ricorso nell'interesse della legge sia ammissibile contro le sentenze od ordinanze divenute irrevocabili.

cabili, siano o non siano state pronunciate in appello, può desumersi dal fatto che mentre in materia civile le parti non possono giovarsi dell'annullamento, nel ramo penale, invece, questo, non solo reintegra il dritto, come in civile, ma più specialmente giova a colui che dalla sentenza fu ingiustamente colpito.

Il legislatore non può aver voluto che il condannato debba subire una pena illegalmente applicata, per ciò solo che la sentenza di condanna non fu appellata nel termine di legge.

Vi è bensì, in quel caso, un giudicato, ma esso offende evidentemente la giustizia, la morale ed il dritto, e turba la pubblica coscienza.

In materia civile la mancanza di appello non può ascriversi che a colpa dell'interessato, ed è giusto che egli ne risenta i danni; ma in penale la colpa risale sempre al Pubblico Ministero che rappresenta la legge, il quale, in difetto del gravame della parte, ha l'imprescindibile dovere d'impugnare la ingiusta sentenza; lo che importa, che in mancanza di quel gravame, dovrebbe aver facoltà di produrlo il Capo Supremo del P. M. presso la Corte di Cassazione.

Non è concepibile che questo magistrato, che è chiamato a rappresentare la legge nelle più alte sfere del dritto, non abbia il mezzo di rimediare alle oscitanze di chi la rappresenta ugualmente presso le magistrature dipendenti, e gli s'impedisca d'intervenire per far cessare le ingiustizie.

Il punto di vista del legislatore, per quanto ha tratto al ricorso nell'interesse della legge, in materia penale, è ben diverso da quello che riguarda la materia civile, poichè nel primo caso il ricorso raggiunge lo scopo (per quanto indirettamente) di porre rimedio ad un danno ingiustamente prodotto, nel secondo ha per obbietto soltanto la reintegrazione della legge.

Altro argomento a favore del mio assunto può trarsi da quel che avviene in tema di revisione. E per vero, se il fatto che dà luogo alla revisione non fu dalla parte denunziato in appello, non per questo il Magistrato Supremo potrebbe negare la revisione, quasi in pena della oscitanza del condannato a far valere le sue ragioni in 2º grado di giurisdizione.

È, pertanto, del pari antiggiuridico che si neghi al Procuratore Generale la facoltà di ricorrere contro una sentenza apertamente ingiusta, sol perchè il condannato ed il P. M. furono negligenti e non la denunziarono in appello, o appellarono tardivamente, o non allegarono i motivi del gravame.

Non è ben fatto che in simili casi si debba ricorrere al ripiego della grazia sovrana, quando vi è un rimedio ordinario, per riparare agli errori, richiamare all'osservanza della legge e restituire tal volta la libertà ed il buon nome a chi ne sia stato ingiustamente privato.

* * *

Per buona ventura nessuno errore giudiziario fu denunziato che avesse dato luogo ad ingiusta espiazione di pena.

E dobbiamo vivamente rallegrarcene, essendo questi errori i più funesti di tutti, poichè quando pure un rimedio possa ad essi apportarsi, col giudizio di revisione, quel rimedio arriva sempre assai tardi, e, d'altra parte, nulla può farsi a favore di uno sventurato che, innocente, sia stato condannato ed abbia ingiustamente scontata tutta o parte della pena che gli fu comminata.

Non v'è nulla che turbi l'ordine morale e la pubblica coscienza, quanto la condanna di un innocente, la quale non offende soltanto i più nobili e delicati sentimenti del cuore, ma è pur e un attentato alla sicurezza di tutti gli onesti, i quali hanno ben ragione di rattristarsene, ad un tempo, e rimanerne sgomenti.

Le dimande di remissione di causa ad altra autorità, per motivi di sospizione furono 20, delle quali 8 presentate dalle parti e 12 fatte di ufficio. Ne furono accolte 5, respinte 12, ne rimangono pendenti 3.

* * *

Agli ottimi risultati dei nostri lavori non ha meno contribuito il Foro, colla eccellenza della dottrina e l'efficacia della parola.

Sono, pertanto, assai contento di rivolgergli un saluto cordiale, come sincero attestato della mia viva ammirazione.

Ed a S. E. l'on. Orlando che, col nobile telegramma odierno, ha voluto solennemente attestare l'alta sua deferenza [per la Corte di Cassazione e l'illustre suo presidente, vada l'omaggio della nostra simpatia e vivissima riconoscenza.

Sappia lo statista e giureconsulto insigne che nel nostro cuore è incancellabile il ricordo della sua opera legislativa di Guardasigilli, sempre intesa ad elevare l'ordine giudiziario a maggiore dignità, ad accrescerne il prestigio, a sempre più tutelarne e garentirne l'indipendenza.

* * *

Ed ora, prima di finire, mi si consenta che un memore pensiero io rivolga a coloro che appartennero al nostro ordine ed alla Curia e, fra l'universale compianto, discesero nel silenzio della morte.

Una nobile e gentile figura di magistrato era Paolo Mazzella, Primo Presidente della Cassazione di Firenze.

Per la bontà del suo animo e le forme squisitamente cortesie che lo distinguevano, non era possibile avvicinarlo senza sentirsi attratti da una forte corrente di simpatia per lui.

Dovunque esercitò il suo ufficio, a Torino, ove cominciò la carriera, a Firenze, dove essa si chiuse, a Roma, a Napoli, in Sicilia, negli Abruzzi, dappertutto, fu sempre circondato di affetto e di stima, da profonda deferenza, da costante ammirazione.

Oltre ad essere un valoroso giurista, Paolo Mazzella aveva l'intuito del magistrato, il senno, l'esperienza, il senso pratico del giudice, e perciò le cause anche più ardue sapeva egli semplificare e rendere facili e piane.

Nel corso della lunga carriera fu ottimo Giudice istruttore, valente Procuratore del Re e Presidente di Tribunale, stimatissimo Procuratore Generale d'appello e Primo Presidente di Cassazione.

Di lui ora non resta che il caro ricordo dei segnalati servigi resi al Paese.

Ed il ricordo durerà a lungo nei cuori.

* * *

Vincenzo Simoncelli, sortì da natura così vivido ^{ingegno} e tal forza di volontà, che a 27 anni appena fu chiamato alla cattedra di dritto civile nell'Università di Camerino: di là a Pavia, e per la sempre crescente sua rinomanza, all'Aterco di Roma.



Vastissima essendo la sua cultura nelle scienze giuridiche, potè pure insegnare economia politica e procedura civile fra l'ammirazione dei dotti e la devozione della scolaresca, che molto lo amava.

Con Emanuele Gianturco, che gli era stato maestro e lo stimava assai, cooperò grandemente a risolvere il difficile problema ferroviario dell'esercizio di Stato.

Entrato alla Camera, v'acquistò una invidiabile posizione, e molto in alto sarebbe salito nella carriera politica, se la morte non avesse spezzato anzitempo la sua preziosa esistenza.

Lascia lavori giuridici assai reputati, tra cui il trattato sulle servitù prediali, l'altro sull'enfiteusi e un volume di grandissimo pregio: *Le istituzioni di dritto civile*.

D'animo assai mite, era pieno di tenerezza per la famiglia che adorava.

Fu per questa esuberanza di sentimenti, che la perdita di una sua bambina gli schiantò il cuore nel petto ed ebbe ad affrettarne la fine, come egli aveva purtroppo previsto.

Or io, che appartengo alla stessa provincia ch'egli ha tanto onorata, in nome della terra natia, depongo sulla sua tomba il fiore della ricordanza, con un palpito di reverenza e di amore.

* * *

Della stessa contrada, così ferace di ingegni, fu Emilio Conte, d'Arpino.

Valoroso giurista anche lui, seppe conquistarsi un posto notevole fra i migliori avvocati di Roma colla dirittura del suo forte intelletto e colla serenità della parola, altrettanto calma e persuasiva, quanto perspicua per vigoria di argomentazione.

Esemplarmente modesto, schivo di plauso e d'onori, entrò giovanissimo ancora, ma con forte preparazione, nella vita pubblica italiana col solo desiderio di servire il Paese.

Mente equilibrata, carattere fiero e leale, nemico d'ogni compromesso e della mediocrità di espedienti e ripieghi, giunse presto, e per la dritta via, alla Vice Presidenza del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro (che tenne per molti anni) ed agli onori della Deputazione di quello stesso Collegio di Sora che il Simoncelli, suo conterraneo, ebbe a rappresentare più tardi.

Lo stesso fato troncò d'entrambi la brillante carriera forense e politica, poichè la cara esistenza di Emilio Conte si spense anch'essa, come quella del Simoncelli, in età non ancora matura.

Universale fu il rimpianto per la sua dipartita, ed io che gli fui legato da sincera amicizia e quel rimpianto sento più vivo nell'anima, nel mandare alla sua memoria il saluto del cuore, auguro alla mia bella ed amata Campania che uomini dello stesso ingegno e dignità di vita del Simoncelli e del Conte ne occupino il posto nei pubblici uffici.

* * *

Fra coloro che, per profondità di dottrina e lucidità meravigliosa della mente, hanno illustrato la Curia ed il Parlamento, prende meritamente posto Bruno Chimirri.

Servì il paese con devozione ed amore da deputato, da ministro, da senatore, ed in commissioni della maggiore importanza, tra cui quelle pel codice penale, pel regime doganale, pei trattati di commercio, per l'ordinamento delle ferrovie e di vigilanza per gli orfani del disastro tellurico di Calabria e Sicilia. Molto si adoperò Bruno Chimirri in Parlamento e molto ottenne pel miglioramento economico e morale della sua Calabria e per la pubblica beneficenza.

Legò il suo nome alla fondazione dell'Istituto Internazionale di agricoltura, creato ad iniziativa e coi mezzi forniti dal Re, e che forma una delle istituzioni più nobili del progresso civile

dei popoli, intesa a proteggere l'agricoltura ed a combattere la speculazione.

Negli ultimi mesi di sua vita diede tutto sè stesso alla relazione e discussione del disegno di legge di soccorso agli orfani della guerra, e le modifiche che sapientemente vi apportò ebbe a sostenere, poi, in Senato, con tutta l'energia della sua fibra calabrese e colla dolcezza della sua parola lucida, pacata e simpatica.

Le opere che lascia Bruno Chimirri ed i suoi discorsi saranno sempre studiati, con molto interesse e grande profitto, nel mondo forense e parlamentare, e la sua memoria sarà sempre lodata e benedetta.

Eccellenze, Signori,

In quest'ora solenne, così piena di avvenimenti, in cui l'anima nazionale vibra di amore e di patriottismo per una Italia più grande, l'altissimo consesso giudiziario del Regno da questo universale sentimento trae i più lieti auspici di una pronta vittoriosa riscossa e di un avvenire di gloria.

E pienamente confida che, mentre gli italiani sono uniti in un solo pensiero: la resistenza ad oltranza, per la maggiore grandezza d'Italia, il Governo saprà avvalersi dell'unanime consenso del paese e della sua immutabile forza morale per compiere il programma nazionale.

Così sarà finalmente raggiunta quella mèta luminosa, che attraverso i secoli, fu il sogno dei nostri padri, il vaticinio dei poeti, l'ideale più fulgido della infinita schiera dei nostri martiri.

Raggiungerà questa mèta radiosa col plauso e la simpatia di tutte le genti, poichè nessun popolo ha più dell'italiano resi servizi alla civiltà, nessuno ha sofferto più crudeli sventure, nessuno ha, con più indomita costanza, quando gliel'ha consentito la sorte, sollevato il capo e dimostrato di conservare intatte le preziose, innumerevoli virtù di una razza eletta e gloriosa.



E noi, intanto, affrontiamo l'avvenire colla certezza nel cuore che i destini della Patria saranno compiuti.

Ed alla Patria elevando i miei voti, mi è caro sperare che spunti l'alba di un'era novella nella vita dell'umanità, e che, col trionfo delle nostre armi e del dritto, ritorni nel mondo la pace.

... *pax* missa per orbem,
Ferrea belligeri compescat limina Iani.

Con questa speranza, io domando, Signor Presidente, che vogliate inaugurare l'anno giuridico nel nome Augusto del Re.
